

ATTI PARLAMENTARI
XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CXLVIII
n. 2

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE
RECANTE INTERVENTI PER L'INNOVAZIONE
E LO SVILUPPO DELLE PICCOLE IMPRESE

(ANNI 1992-1998)

(articolo 38, comma unico, della legge 5 ottobre 1991, n. 317)

Presentata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
(BERSANI)

Trasmessa alla Presidenza il 29 luglio 1999

INDICE

INTERVENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'INNOVAZIONE	<i>Pag.</i>	3
1. Investimenti innovativi	»	3
2. Servizi reali	»	8
3. Spese di ricerca	»	9
4. Interventi a favore dei consorzi	»	12

INTERVENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'INNOVAZIONE

Legge 5.10.1991, n. 317

La legge 5.10.1991, n. 317 (G.U. 9.10.1991, supp. ord. n. 60), recante "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese" ha rappresentato un organico strumento di sostegno al nostro sistema industriale.

L'operativita' della normativa e' stata inizialmente condizionata dalla decisioni assunte dalla Commissione CEE, che ha, in un primo momento, autorizzato la concessione dei benefici per un periodo di tempo limitato, con scadenza 29.4.1993.

Tuttavia, le autorità italiane, sulla base di forti argomentazioni giuridiche, non hanno bloccato l'applicazione della legge, ma hanno avviato un negoziato con la Commissione, imperniato principalmente sulla definizione di piccola e media impresa e sull'intensita' degli aiuti concedibili. Il negoziato si e' concluso con il rilascio del benestare comunitario in data 5.5.1993. Con decreto 1.6.1993 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccola e media impresa e dei limiti di intervento previsti dalla legge 5.10.1991, n. 317" (G.U. 30.6.1993, n.151) entrato in vigore il 1.7.1993, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha recepito la nuova disciplina comunitaria in materia di aiuti (Comunicazione 92/C213/02), modificando i parametri e i limiti dimensionali nonche' le misure degli incentivi, stabiliti dalla legge 317/91. Di conseguenza, la definizione di piccola impresa stabilita dall'art. 1 della legge 317 e' stata applicata soltanto fino al 30.6.1993, per essere sostituita, dal 1.7.1993, da quella indicata, per la piccola e media impresa, dal suddetto decreto 1.6.1993.

1. INVESTIMENTI INNOVATIVI (ARTT. 5, 6, 10 E 12)

La norma e' divenuta operativa il 14.4.1992, con l'entrata in vigore del Regolamento di attuazione (d.m. 3.3.1992, n. 247 - G.U. 30.3.1992, supp. ord. n. 59).

Le agevolazioni previste da detti articoli della legge, concesse sotto forma di contributi in conto capitale o crediti di imposta, sono volte a stimolare l'introduzione nell'organizzazione aziendale sia di beni materiali (sistemi, unita', apparecchiature caratterizzate da elevata tecnologia elettronica) sia di beni immateriali (corsi di formazione, brevetti, licenze), tali da assicurare l'elevazione del livello tecnologico delle p.m.i.

Si tratta della sostanziale prosecuzione degli interventi disposti con le leggi 696/83 e 399/87, particolarmente apprezzati dalle imprese beneficiarie e dai costruttori di macchine utensili, ma con una qualificazione piu' sofisticata degli investimenti agevolabili e senza limitazione nel numero dei beni ammissibili ai benefici di legge.

Costi riconosciuti

Sono ammessi solo i costi fatturati a decorrere dal 25/10/1991, data di entrata in vigore della legge 317.

Per quanto stabilito dal citato d.m. 1/6/1993, gli investimenti ammissibili, per le domande spedite a decorrere dal 1/7/1993, si intendono lordi e cioe' comprensivi di tutte le spese connesse all' acquisizione o alla realizzazione dei beni, incluse le imposte, le spese notarili, gli interessi passivi, gli oneri accessori, il trasporto, l' imballaggio, il montaggio, il collaudo, gli accessori e le opere murarie strettamente connesse all' installazione delle macchine.

Precedentemente al 1/7/1993, invece, gli investimenti erano ammessi al netto di dette voci, essendo piu' elevata la percentuale dell' intervento pubblico.

Soggetti beneficiari

Come per i costi riconosciuti, anche per l'individuazione dei soggetti beneficiari occorre fare riferimento al d.m. 1.6.1993, che ha modificato i criteri stabiliti dall'articolo 1 della legge 317. Quest'ultima, utilizzava i parametri occupazione e capitale investito e prendeva in considerazione, oltre alle imprese artigiane, le piccole imprese industriali, definendo tali quelle con non piu' di 200 dipendenti e non piu' di 20 MLD di capitale investito. Imprese di servizi erano considerate quelle aventi un livello occupazionale non superiore a 75 dipendenti ed un capitale investito non superiore a 7,5 MLD.

A decorrere dal 1.7.1993, invece, in armonia con gli orientamenti comunitari, recepiti con detto decreto, gli aiuti possono essere estesi anche alle medie imprese ed il parametro capitale investito viene sostituito con il fatturato o, in alternativa, con il totale dello stato patrimoniale.

Di conseguenza i soggetti destinatari delle agevolazioni per investimenti innovativi sono cosi' definiti:

	N. dipendenti	fatturato non superiore a		tot. stato patrimoniale non superiore a	
		ECU Milioni	LIRE Miliardi	ECU Milioni	LIRE Miliardi
Piccola impresa industriale	0 - 50	5	8,879	2	3,55
Media impresa industriale	51 - 250	20	35,518	10	17,759
Piccola impresa di servizi	0 - 20	1,9	3,374	0,75	1,332
Media impresa di servizi	21 - 95	7,5	13,319	3,75	6,659
Imprese artigiane	quelle di produzione di beni, individuate ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443.				

Le imprese di servizi sono ammesse soltanto se operanti nei settori dei servizi tecnici di studio, progettazione e coordinamento di infrastrutture e impianti, dei servizi di informatica, di raccolta ed elaborazione dati.

Il capitale sociale di dette imprese non puo' essere controllato per piu' di un quarto da una o piu' imprese che eccedano i limiti sopraindicati, eccezion fatta per le societa' finanziarie pubbliche, per le societa' a capitale di rischio o, purché non esercitino alcun controllo, per i cosiddetti "investitori istituzionali".

La fascia dimensionale di appartenenza dell'impresa e' stabilita sulla base di due parametri:

- numero dei dipendenti;
- fatturato o stato patrimoniale.

I valori in lire dei limiti di fatturato e stato patrimoniale sono stati calcolati, fino al 12.1.1995, sulla base del tasso di conversione lira/ECU vigente al 1/7/1993, pari a 1775,910. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 13.1.1995, tale tasso è stato adeguato a L. 2001,360, essendosi verificata una variazione, rispetto a quello applicato, superiore al 10%.

In virtù di detta modifica, i valori finanziari sopraindicati devono considerarsi così rivalutati:

	N. dipendenti	fatturato non superiore a		tot. stato patrimoniale non superiore a	
		ECU Milioni	LIRE Miliardi	ECU Milioni	LIRE Miliardi
Piccola impresa industriale	0 - 50	5	10,006	2	4,002
Media impresa industriale	51 - 250	20	40.027	10	20,013
Piccola impresa di servizi	0 - 20	1,9	3,802	0,75	1,501
Media impresa di servizi	21 - 95	7,5	15,010	3,75	7,505
Imprese artigiane	quelle di produzione di beni, individuate ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443.				

Natura e misura delle agevolazioni

Il decreto 1/6/1993 di adeguamento ai criteri comunitari ha modificato la legge 317, non soltanto per quanto concerne l'individuazione dei soggetti beneficiari e gli investimenti agevolabili, ma anche relativamente alla misura percentuale dell'aiuto pubblico.

Le definizioni che vengono di seguito indicate sono, quindi, quelle vigenti dall'1/7/1993.

L'entità dell'agevolazione è indipendente dalla forma prescelta (credito di imposta o contributo), ma varia in funzione della dimensione dell'impresa, dell'ubicazione dello stabilimento in cui viene realizzato l'investimento e della tipologia di quest'ultimo.

Misura percentuale delle agevolazioni

	Aree meridionali (all. 1 Reg. CEE 2052/88)	Aree ob. 2 e 5b (Reg. CEE 2052/88)	Restanti Aree
Imprese artigiane			
Piccole imprese industriali	37,5	20	15
Piccole imprese di servizi			
Medie imprese industriali			
Medie imprese di servizi	30	10 (15)	7,5 (15)

Dette percentuali si applicano all'ammontare degli investimenti ammissibili.

I valori tra parentesi sono riferiti agli investimenti per sistemi e macchinari destinati alla riduzione delle emissioni inquinanti.

Agevolazione complessiva massima per ciascuna impresa

Aree Reg. CEE 2052/88
Restanti aree

L. 675 milioni
L. 450 milioni

Non e' consentito il cumulo, per i medesimi investimenti, con altre agevolazioni statali, regionali o delle provincie autonome di Trento e Bolzano, ovvero di azioni comunitarie cofinanziate dall'Italia. E' invece consentito il cumulo con i benefici finanziari disposti direttamente ed unicamente con atti delle Comunita' europee.

Le aree meridionali (ob 1) nonche' quelle ob2 e 5b, che possono beneficiare delle maggiori agevolazioni, sono state modificate dalla Commissione CEE, con decorrenza 1.1.1994.

Tali modificazioni si riflettono, quindi, sulle agevolazioni spettanti alle imprese che hanno spedito le domande successivamente al 31.12.1993.

Andamento dello stato di attuazione

Nonostante le difficolta' incontrate con la Commissione CEE, gli interventi per gli investimenti innovativi hanno suscitato il grande interesse delle imprese che, pur consapevoli della limitatezza dei fondi stanziati, ma invogliati dall'automatismo delle procedure, basate sul solo criterio cronologico di esame e su una documentazione costituita esclusivamente dal modulo predisposto per la lettura ottica, perizia giurata e certificazione antimafia, hanno inviato un numero di domande ai sensi dell'art. 5, tale da far risultare insufficienti, fin dal primo giorno utile per la spedizione (14.4.1992), le risorse destinate ai contributi in conto capitale per il Centro-Nord.

Il Ministero, pertanto, ha dovuto ripartire tra le circa 3.000 istanze idonee, spedite il 14.4.1992, le somme disponibili, costituite dallo stanziamento iniziale e da un trasferimento di L. 200 miliardi dai fondi destinati all'art. 8 della legge, riconoscendo alle imprese solo il 65% del contributo spettante. Le domande spedite successivamente a detta data sono state esaminate, ordinate cronologicamente e poste in attesa di nuovi fondi.

Tale inconveniente non si e' verificato per le aree meridionali, per le quali era stata riservata una percentuale sullo stanziamento iniziale, che si e' rivelata esuberante rispetto alle istanze pervenute fino all'abrogazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ne', immediatamente, per l'agevolazione sotto forma di credito di imposta, che ha, inizialmente suscitato un minor interesse.

La carenza di fondi ha costantemente caratterizzato la gestione della disciplina agevolativa, ponendo gli Uffici competenti nell'impossibilita' di rispettare il termine di quindici giorni assegnato dalla legge per la concessione delle agevolazioni e le imprese interessate in una situazione di incertezza sui tempi e sulla misura del beneficio.

Il primo rifinanziamento, infatti, e' stato disposto nel corso del 1993. Con tali risorse e' stata integrata la quota di contributo in conto capitale inizialmente concesso, e soddisfatte altre istanze pervenute successivamente al 14.4.1992.

Il periodo di giacenza delle migliaia di domande pervenute e' stato da un minimo di un anno ad un massimo di circa cinque anni.

Con decreto del 23.12.1996 e' stata disposta la sospensione dei termini di presentazione delle domande a decorrere dall'1.1.1997, in attesa della nuova definizione delle aree svantaggiate, da parte dell'Unione europea.

Considerate le perduranti difficoltà di bilancio e la preferenza manifestata dal legislatore verso diverse forme di intervento agevolato, è stata promossa una iniziativa, recepita dalla legge 7.8.1997, n. 266 mediante la quale:

- sono stati assegnati ulteriori fondi;
- è stato disposto di procedere ad una eventuale riduzione percentuale in uguale misura tra tutte le domande giacenti trasmesse dal 2.5.1994 al 31.12.1996;
- è stata riconosciuta al Ministro dell'industria la facoltà di stabilire i termini per la presentazione delle istanze, in relazione alle disponibilità finanziarie.

Accertato che le risorse stanziata dalla legge 266 per L. 75 MLD, incrementate di L. 168 MLD rivenienti da rinunce, revoche, fondi residuati dalla legge 399/87 e storno delle assegnazioni per l'abrogato articolo 7 della legge medesima, per complessive L. 243 miliardi, non avrebbero dato luogo a disponibilità residue, è stata confermata, con decreto del 10.11.1997, la sospensione precedentemente disposta.

Dette risorse sono state ripartite, con decreti di concessione emanati nell'ottobre 1998, in misura pari al 90% dell'agevolazione spettante tra le ultime domande in attesa di accoglimento, ammontanti ad oltre 3.200.

Dall'entrata in vigore della legge sono pervenute circa 20.600 istanze, che, nonostante una iniziale prevalenza numerica per il contributo in conto capitale nella misura di circa il 70%, risultano nel complesso quasi equamente distribuite tra credito di imposta e contributo in conto capitale. Di queste, circa 16.000, comportanti un onere complessivo di circa 1.600 MLD di lire, sono risultate ammissibili ai benefici di legge. L'ammontare dei crediti di imposta concessi, immediatamente fruibili dalle imprese, è di oltre 640 MLD. I contributi in conto capitale già erogati ammontano a circa L. 634 MLD, in favore di oltre 5.400 operazioni. Sono attualmente in corso di esame circa 450 richieste di erogazione, trasmesse a seguito delle già citate concessioni disposte nel mese di ottobre.

Le attività ancora in corso riguardano principalmente l'esame degli esiti dei controlli che, ai sensi dell'art. 4 della legge, gli enti convenzionati hanno effettuato sulle operazioni agevolate.

Da tale attività scaturiscono gli avvisi di avvio e chiusura di procedimenti di revoca, i provvedimenti di variazione e revoca, per tutti i casi in cui gli enti predetti abbiano riscontrato irregolarità, nonché l'emissione degli ordinativi di pagamento dei compensi agli enti per tutta l'attività di controllo. Alla data odierna sono stati liquidati compensi per circa L. 12,2 MLD, a fronte dei 15 stanziati, relativi ai controlli espletati a tutto il 31.12.1997.

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva ammonta a L. 1.596,85 MLD ed è costituita da:

- 602,1 MLD, quale stanziamento iniziale, al netto del 10% versato, ai sensi di legge, al fondo per la partecipazioni ad azioni comunitarie;
- 300 MLD, quale storno di somme destinate agli interventi previsti dall'art. 8 della legge 317;
- 275 MLD, assegnate con leggi finanziarie 1993 e 1994 e con DL 149/93;
- 176,75, derivanti dal riparto, tra le varie finalità della legge, delle somme stanziata per gli anni 1995 e 1996, provenienti dalla rimodulazione e dallo slittamento delle assegnazioni disposte dai precedenti già citati provvedimenti;
- 243 MLD, costituiti, come sopra specificato, dalle risorse stanziata dalla legge 266/97, dai residui rivenienti da discipline non più operanti e da rinunce o revoche di operazioni L. 317.

Riferimenti normativi

- Legge 5/10/1991, n. 317 - Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese (G.U. 9/10/1991, n. 237 - Suppl. ord. n. 60);
- decreto ministeriale 3/3/1992, n. 247 - Regolamento recante norme sulla concessione alle piccole imprese di agevolazioni per investimenti innovativi (G.U. 30/3/1992, n. 75, Suppl. ord. n. 59);
- comunicazione Commissione CEE n. 92/c213/02 (G.U. delle Comunità europee 19 agosto 1992, n. 213);
- decreto ministeriale 1/6/1993 - Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccola e media impresa e dei limiti di intervento previsti dalla legge 5/10/1991, n. 317 (G.U. 30/6/1993, n. 151);
- circolare esplicativa del Ministero industria, commercio ed artigianato 24/6/1993, n. 168325 - Attuazione della legge 5/10/1991, n. 317, come modificata con decreto ministeriale 1/6/1993 (G.U. 30/6/1993, n. 151);
- d.m. 23/12/1996 - Sospensione del termine di presentazione domande (G.U. 30/12/1996, n. 304);
- legge 7/8/1997, n. 266 - Interventi urgenti per l'economia (G.U. 11/8/1997, n. 186);
- d.m. 10/11/1997 - Conferma termini presentazione domande (G.U. 21/11/1997, 272).

2. SERVIZI REALI (ART. 7)

Gli incentivi previsti da detto articolo della legge 317, anche in questo caso sotto forma di contributi in conto capitale o crediti di imposta, tendevano a promuovere l'acquisizione da parte delle piccole e medie imprese di "servizi reali", cioè di quelle attività destinate all'aumento della produttività, al trasferimento di tecnologia, alla ricerca di nuovi mercati ed allo sviluppo di sistemi di qualità, che tale categoria è difficilmente in grado di sviluppare con le proprie risorse. L'intervento avrebbe costituito una novità soltanto per le imprese del Centro-Nord, in quanto in quelle meridionali era già stata prevista, con la legge 64/86, la possibilità di incentivare investimenti in servizi reali.

A seguito della soppressione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, la disciplina prevista dall'articolo 7 della legge 317, applicabile su tutto il territorio nazionale, si sarebbe potuta imporre, pur con massimali di aiuto molto contenuti e con una esigua dotazione finanziaria, come un ulteriore strumento di sostegno alle p.m.i..

Tuttavia, alcuni rilievi del Consiglio di Stato e le successive modifiche normative introdotte dalle decisioni e dagli orientamenti della Commissione CEE, hanno reso impossibile l'emanazione del regolamento di attuazione entro tempi contenuti.

Tenuto conto che la medesima finalità poteva essere conseguita con il ricorso a leggi regionali e che l'esigua dotazione finanziaria, pari a soli 72,9 MLD di lire (al netto del 10% per la partecipazioni ad azioni comunitarie), non avrebbe determinato ricadute significative per le p.m.i., l'art. 7 della legge 317 è stato abrogato dalla legge 7.8.1997, n. 266 (art. 3, comma 4).

3. SPESE DI RICERCA (ART. 8)

Le agevolazioni previste dall'articolo 8 della legge 317, sotto forma di crediti di imposta, sono volte a promuovere ed a sostenere le spese che le piccole e medie imprese sostengono per attività di ricerca.

Il regolamento di attuazione, dopo un lungo iter amministrativo è entrato in vigore il 17.1.1995, è rivolto alle piccole e medie imprese, come definite dal d.m. 1.6.1993, e ha consentito la concessione dei benefici su tutto il territorio nazionale con una maggiore intensità nelle aree obiettivo 1, 2, e 5b, individuate rispettivamente dal Regolamento cee 2081/93, e dalle decisioni 20.1.1994 e 26.1.1994.

Finalità precipua della linea di intervento in questione è quella, come già accennato, di incentivare le spese che le p.m.i. sostengono per attività di ricerca connesse con la produzione di beni e servizi.

Al contrario di quanto richiesto per la concessione delle agevolazioni previste dagli articoli 14-19 della legge 46/82, la normativa non ha posto come condizione per l'ottenimento delle agevolazioni la realizzazione di un'innovazione di processo o di prodotto, ma si è limitata a prevedere lo svolgimento di attività di ricerca che, nell'ambito di un programma coerente con la produzione aziendale, presenti positive ricadute o applicazioni vantaggiose sui prodotti o sui processi produttivi.

Tale circostanza ha, però, comportato problematiche istruttorie di difficile soluzione, mancando nella normativa di base una precisa definizione dell'attività di ricerca e di elementi mediante i quali le imprese avrebbero potuto agevolamente distinguere tale attività da quella produttiva.

Investimenti agevolabili e i comparti innovativi

Le tipologie di spesa ammissibili ad agevolazione sono tassativamente elencate nella deliberazione CIPI 25.3.1992, pubblicata nella G.U. 16.5.1992, n.113. I relativi costi devono essere al netto di imposte, delle spese notarili, degli interessi passivi e di tutti gli oneri accessori, ivi compresi il trasporto e l'imballaggio dei beni. Il montaggio ed il collaudo sono ammissibili ad agevolazione purché fatturati.

Con delibera 25.3.1992, pubblicata nella G.U. 16.5.1992, n. 113, il CIPI ha individuato i comparti di particolare rilevanza per l'avanzamento tecnologico del sistema industriale e per il miglioramento della bilancia tecnologica, cui fa espresso riferimento l'articolo 8 della legge 317.

Soggetti beneficiari

Sono ammesse alle agevolazioni:

1. le imprese che realizzano gli investimenti mediante l'impiego di utili non distribuiti, rivenienti dai bilanci degli esercizi precedenti quello in cui viene inviata la domanda (art. 8, comma 1). Tali imprese possono beneficiare delle agevolazioni a prescindere dal comparto di appartenenza;
2. le imprese che realizzano gli investimenti mediante l'impiego di risorse finanziarie diverse dagli utili (art. 8, comma 3). Tali imprese possono beneficiare delle agevolazioni soltanto se operanti in almeno uno dei comparti innovativi indicati nella citata delibera CIPI 25.3.1992. La prevalenza è riconosciuta qualora una quota superiore al 50% del fatturato sia stata

Misura percentuale delle agevolazioni

Aree meridionali e Regg.CEE ob. 2 e ob. 5b	Altre aree	Limite max per periodo di imposta Lire
45	30	500.000.000

Dotazione finanziaria

A seguito degli storni effettuati per incrementare le risorse destinate agli investimenti innovativi (art. 5) e per la partecipazione ad azioni comunitarie (art. 15), i fondi inizialmente utilizzabili per l'attuazione dell'articolo 8 residuavano a L. 105 miliardi, a fronte del primo stanziamento di L. 450 miliardi. Una successiva assegnazione di nuove risorse, nella misura di 123,5 MLD di lire, ha consentito di soddisfare integralmente tutte le istanze ammissibili.

Attuazione

Sono complessivamente pervenute circa 1.600 domande, circa la metà delle quali presentate ai sensi del comma 3, dalle imprese operanti in misura prevalente nei comparti innovativi. Le istanze sono state tutte definite. Sono state accolte n. 985 operazioni, comportanti un onere di 223,4 MLD di lire e risultano così ripartite:

	N. dom.	Credito imposta concesso
Comma 1 - utili reinvestiti in spese di ricerca	280	58,9
Comma 3 - operatività prev. comp. innovativi	678	161
Comma 4 - nuove imprese	27	3,5

Come per l'art. 5, le attività residue riguardano l'esame degli esiti dei controlli sulle operazioni agevolate. I compensi per l'attività espletata a tutto il 31.12.1997 sono, invece, già stati liquidati agli enti congiuntamente a quelli relativi all'art. 5.

Anche per la finalità prevista dall'art. 8, i termini per la presentazione delle istanze sono sospesi dall'1.1.1997. Tenuto conto che non sono state disposte ulteriori assegnazioni di spesa e che nell'anno 1998 è entrata in vigore una nuova disciplina (L. 140/97) che incentiva le spese di ricerca, l'intervento non è stato riattivato.

Riferimenti normativi

- LEGGE 5.10.1991, N. 317 (G.U. 9.10.1991, Supp. Ord. n.60)
- 1.6.1993 (G.U. 30.6.1993, n. 151)
- Delibere Cipi e CIPE del 25.3.1992 (G.U. 16.5.1992, n. 113)
- Regolamento CEE 2081/93 del 20.7.1993 - ob. 1 - definizione aree 1994-1996
- Decisione CEE 20.1.1994 - ob. 2 - " " "
- Decisione CEE 26.1.1994 - ob. 5b - " " "
- d.m. 23/12/1996 - Sospensione del termine di presentazione domande (G.U. 30/12/1996, n. 304).

4. INTERVENTI A FAVORE DEI CONSORZI (Artt. 22, 23, 27 e 33)

Per l'attuazione degli interventi di cui al Capo IV la legge 317/91 ha stanziato la somma di L.160 miliardi, per il triennio 1991/1993, articolata come di seguito specificato:

contributi di cui all'art. 22	L. 81 miliardi
contributi di cui all'art. 23	L. 13,3 miliardi
contributi di cui all'art. 27	L. 63 miliardi
contributi di cui all'art. 33	L. 2,7 miliardi

Con D.M. 2 maggio 1996, nell'ambito della ripartizione delle nuove disponibilità stanziato per le finalità della legge 317/91, è stata assegnata per gli interventi a favore dei consorzi la somma di 80 miliardi, così ripartita:

contributi di cui all'art. 22	L. 53 miliardi
contributi di cui all'art. 23	L. 6 miliardi
contributi di cui all'art. 27	L. 20 miliardi
contributi di cui all'art. 33	L. 1 miliardo

La dotazione finanziaria complessiva per i predetti interventi ammonta quindi a L. 240 miliardi.

a) Contributi a favore dei soggetti di cui agli artt. 17, 23 e 34

La legge prevede la concessione di benefici ai consorzi e società consortili costituiti, anche in forma cooperativa tra piccole e medie imprese industriali, o fra tali imprese e piccole imprese commerciali e di servizi, aventi lo scopo di fornire servizi, anche nell'ambito del terziario avanzato, diretti a promuovere lo sviluppo, anche tecnologico, e la razionalizzazione della produzione, della commercializzazione e della gestione delle imprese consorziate (art.17).

Possono fruire degli stessi benefici i consorzi e le società consortili tra imprese artigiane, costituiti ai sensi dell'art. 6 della legge 443/85, ovvero quelli costituiti tra le predette imprese e le imprese industriali, commerciali e di servizi (art.17).

Rientrano tra i soggetti beneficiari anche i consorzi e le società consortili che siano costituiti da sole imprese commerciali e di servizi (art.23).

La concessione delle agevolazioni è estesa anche ai Centri di innovazione imprenditoriale (BIC) promossi dalla CEE e ai centri per l'innovazione e lo sviluppo delle imprese (CISI) istituiti da società di promozione imprenditoriale, anche a capitale misto pubblico e privato, che realizzino i programmi agevolati dalla legge(art.34).

I benefici sono concessi per la realizzazione di programmi di spesa volti a promuovere una serie di attività specifiche, indicate dall'art. 19 della legge.

Sono previsti i seguenti tipi di agevolazione:

- a) contributi in conto capitale, nella misura massima del 30% del programma di spesa, entro il limite di lire 300 milioni annui per ogni soggetto e per non più di lire 800 milioni in un triennio. La misura del contributo è elevata, rispettivamente, al 50%, 500 milioni annui e L. 1.300 milioni in un triennio per i soggetti ubicati nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del Reg. CEE 2052/88;
- b) finanziamenti agevolati, di importo non superiore a lire 2 miliardi e di durata non superiore a 10 anni, ad un tasso di interesse pari al 60% del tasso di riferimento (30% per i territori Reg. CEE).

La gestione di questa misura d'intervento spetta al Mediocredito Centrale.

I contributi e i finanziamenti di cui sopra non possono superare complessivamente il 60% delle spese ammesse. Il limite è elevato all'80% per i territori di cui al citato Reg.

La legge ha stabilito, nelle linee essenziali, anche la procedura per la concessione del contributo, fissando i termini precisi per i vari passaggi dell'iter (art.21). Al riguardo ha previsto il diretto coinvolgimento delle Regioni, alle quali è attribuita la competenza di definire le linee di sviluppo generale delle iniziative consortili nel territorio, attraverso la predisposizione di un progetto-programma, ed è inoltre demandata l'istruttoria delle domande. La competenza del Ministero dell'industria riguarda invece l'approvazione delle richieste delle Regioni ed il riparto dei fondi tra le stesse.

Solo nel caso in cui una regione non provveda entro i termini a tutti gli adempimenti previsti, l'istruttoria delle domande, la concessione e l'erogazione dei contributi è effettuata direttamente dal Ministero.

Il primo provvedimento di riparto dei fondi (a fronte del primo bando di presentazione delle domande) è stato adottato il 20 febbraio 1995 ed ha assegnato tutti i fondi disponibili, pari a 94,3 miliardi; tali fondi rappresentano poco più del 50% dei contributi spettanti, pari a 167.821.609.000

Sono state presentate 599 domande, di cui ammesse 425, con una previsione di investimenti di L.458,8 miliardi.

Il provvedimento di riparto dei fondi resi disponibili con D.M. 2.5.'96 è stato adottato il 25.5.'98 (a fronte del secondo bando di presentazione delle domande) ed ha assegnato tutti i fondi (59 miliardi), che rappresentano circa il 50% dei contributi spettanti, pari a L119.651.612.000

Le domande presentate sono 295; le domande ammesse, pari a 281, prevedono investimenti per complessive L. 323.384.980.877.

Nel periodo dal 1994 al 1998 l'importo complessivamente erogato è di L. 62.579.854.150, così suddiviso

Art. 17	L. 49.643.252.390
Art. 23	L. 7.523.691.210
Art. 34	L. 5.353.603.780

IRPEG L. 59.306.770

Art. 27

L'art. 27 prevede la concessione di contributi in conto capitale alle società consortili a capitale misto pubblico e privato, aventi come scopo statutario la prestazione di servizi per l'innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa alle piccole e medie imprese industriali, commerciali di servizi e alle imprese artigiane.

Possono partecipare ad esse, in deroga all'art. 2602 c.c., le università, CNR, ENEA, camere di commercio, istituti ed aziende di credito, altri enti pubblici anche territoriali, società finanziarie regionali, enti privati operanti nella ricerca, finanza e credito nonché associazioni imprenditoriali di categoria.

I beneficiari delle attività delle società consortili devono essere soltanto le piccole e medie imprese, anche se non consorziate; in quest'ultimo caso è necessario che dette imprese si assumano i relativi oneri.

Sono ammissibili al contributo le spese relative alle specifiche attività di servizio indicate dal comma 7 dell'art. 27.

E' prevista la concessione di un contributo in conto capitale nella misura massima del 50% delle spese ammissibili, entro il limite di L. 500 milioni annui e per non più di L. 1.000 milioni in un triennio.

Dette misure sono elevate, rispettivamente, al 70%, 1.000 milioni e 1.500 milioni per le società consortili ubicate nei territori rientranti negli obiettivi 1, 2 e 5b del Reg. CEE 2052/88.

Per la procedura, lo stesso art. 27 rimanda a quanto stabilito dall'art.22 per i consorzi tra p.m.i.. Si ha, pertanto, il coinvolgimento diretto delle Regioni nell'istruttoria ed il riparto dei fondi da parte del Ministero industria con potere di surroga di quest'ultimo nel caso di inerzia di una o più Regioni.

Il primo provvedimento di riparto dei fondi (a fronte del primo bando di presentazione delle domande) è stato adottato il 20 febbraio 1995 ed ha assegnato tutti i fondi disponibili, pari a 63 miliardi; tali fondi rappresentano 96% dei contributi spettanti, pari a L.65.481.537.000

Sono state presentate 83 domande, di cui ammesse 56, con una previsione di investimenti di L117,061miliardi.

Il provvedimento di riparto dei fondi resi disponibili con D.M. 2.5.'96 (secondo bando) è stato adottato il 25.5.'98 ed ha assegnato tutti i fondi (20 miliardi) che rappresentano circa il 26% dei contributi spettanti, pari a L. 77.735.361.000

Le domande presentate sono 66 di cui una non ammessa, e prevedono investimenti per complessive L.128.404.556.80.

Nel periodo dal 1994 al 1998 l'importo complessivamente erogato è di L. 28.077.943.010

Art. 33, comma 2

La legge individua come destinatari dell'intervento i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti da almeno 50 piccole e medie imprese industriali, commerciali, di servizi e artigiane e che dispongano di fondi di garanzia monetari di importo non inferiore a 50 milioni piccole e medie imprese associate e l'attività di informazione, consulenza e assistenza alle medesime imprese per il reperimento di fonti finanziarie, nonché per il miglioramento della gestione finanziaria.

L'art. 33, comma 2 prevede la concessione di contributi in conto capitale ai predetti soggetti per la realizzazione di programmi di sviluppo organizzativo e gestionale per la fornitura di servizi finanziari alle imprese consorziate.

E' prevista la concessione di un contributo in conto capitale nella misura del 50% del costo del progetto, entro il limite di 100 milioni. Tali limiti sono elevati al 70% e 200 milioni per i territori di cui sopra.

Le somme disponibili per questo tipo di intervento sono determinate dal combinato disposto dell'art.33, comma 5, della legge 317/91 e dell'art.2, comma 1, del decreto di attuazione 576/93. Esse ammontano pertanto a L. 1.620 milioni (60% dello stanziamento ex art. 33 di L. 2700 milioni). Con D.M. del 9 novembre 1995, in considerazione dello scarso utilizzo della misura per i fondi interconsortili di cui al comma 1 dello stesso articolo 33, le disponibilità residue su tale intervento, pari a L. 999.936.940, sono state destinate ai i programmi gestionali di cui al comma 2. La dotazione complessiva per quest'ultimo intervento è pertanto pari a circa L. 2.619.936.940.

Nel periodo dal 1994 al 1998 l'importo complessivamente erogato è di L. 1.689.454.670.